

STATUTO

Articolo 1

Costituzione e Denominazione

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: "CENTRO SERVIZI TERRITORIALI SULMONA S.r.l."

Articolo 2

Sede sociale

La società ha sede legale in Sulmona.

Con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, potranno essere costituite sedi secondarie, filiali ed uffici sia in Italia sia all'estero.

Articolo 3

Durata della società

La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2055 e può essere prorogata dall'Assemblea con il consenso di almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso dei Soci dissenzienti.

Articolo 4

Scopo e oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- i. favorire la diffusione ed l'utilizzo di sistemi e supporti informatici avanzati ed attività connesse;
- ii. facilitare la condivisione di competenze normative, legali ed amministrative proprie di ciascuno dei soggetti partecipanti;
- iii. estendere i benefici della c.d. «società dell'informazione» ai territori a rischio di marginalità;
- iv. ottenere la riduzione del margine di ritardo dei partecipanti rispetto al progressivo diffondersi dei processi di digitalizzazione della P.A.;
- v. creare una efficiente rete di comunicazione che crei le basi per poter erogare servizi per via telematica;
- vi. assicurare i servizi di connettività e di accesso all'infrastruttura;

- vii. erogare in modalità telematica servizi a cittadini ed imprese per migliorare la qualità dei servizi attualmente resi.
- viii. operare in affiancamento continuo delle amministrazioni locali, focalizzandosi sui fabbisogni del sistema locale di riferimento, seguendo criteri di omogeneità funzionale e considerando il livello di infrastrutture del territorio.

Articolo 5

Soci

Possono essere ammessi alla Società:

- Enti Locali, Enti Pubblici, Aziende, Società a totale capitale pubblico.

Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dall'amministratore unico ai fini dell'accertamento dell'espresso gradimento degli altri soci.

L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

A tal fine si procederà ad uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporterà l'esclusione del diritto di opzione e che dovrà essere liberato mediante versamento del prezzo di emissione stabilito preventivamente dall'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore unico fisserà anche i termini per effettuare il versamento del sovrapprezzo, in conformità all'art. 2439 c.c.

Articolo 6

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci a tal fine eletto.

Articolo 7

Capitale sociale

Il capitale sociale è pari a € 40.000,00 (quarantamila/00) costituito in quote ai sensi dell'art. 2468 C.c.

II capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Amministratore unico, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La deliberazione in parola deve essere assunta con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute.

Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle medesime condizioni agli altri soci. Nel caso in cui risultassero ancora non sottoscritte, potranno essere offerte a terzi secondo le modalità previste dall'articolo 8 del presente Statuto.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo del Codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata, oppure deve essere effettuato entro dieci giorni.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del Codice civile.

Nel caso di aumento gratuito del capitale sociale la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Articolo 8

Alienazione delle quote e diritto di opzione

I soci possono alienare le proprie quote per atto tra vivi e nei limiti che seguono.

Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte le proprie quote, dovrà offrirle in prelazione agli altri soci iscritti nel relativo libro secondo la seguente procedura:

- o II socio alienante dovrà comunicare le proprie intenzioni di vendere all'Amministratore unico a mezzo di lettera raccomandata a/r o di telegramma; questi, entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, provvedere ad informarne gli altri soci mediante una lettera raccomandata a/r o di un telegramma da inviare all'indirizzo risultante dal libro dei soci;

- o I soci che intendessero esercitare la prelazione, entro venti giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r o del telegramma suddetti, dovranno comunicare le proprie intenzioni all'Amministratore unico tramite una lettera raccomandata a/r o un telegramma; la mancata comunicazione entro i termini suddetti equivarrà a rinuncia;
- o I soci che avranno manifestato la propria volontà di esercitare la prelazione potranno acquistare le quote offerte in vendita in base alla disponibilità delle stesse e proporzionalmente alle quote rispettivamente possedute. Nel caso in cui le quote risultassero insufficienti, sarà effettuato un sorteggio.

Il prezzo al quale si offrirà in vendita la quota dovrà essere stabilito facendo riferimento al reale valore della Società nel momento in cui viene effettuata la cessione; nel caso in cui non si riuscisse a trovare un accordo in merito alla determinazione del prezzo della cessione, nell'assoluto rispetto dei criteri suddetti, occorrerà fare ricorso alla clausola arbitrale prevista all'art.32 del presente Statuto. Nel caso in cui il diritto di prelazione non fosse esercitato, le quote potranno essere offerte in vendita anche a soggetti terzi, i quali dovranno trovarsi in condizioni di equilibrio economico-finanziario.

In caso di alienazione a terzi di quote sociali si attuerà la seguente procedura:

- o II socio alienante dovrà comunicare all'Amministratore unico gli estremi e i dati che attestino il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente da parte del potenziale acquirente e dovrà allegare la dichiarazione di quest'ultimo di accettazione dello Statuto sociale;
- o Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, l'Amministratore unico dovrà accertare l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto e sottoporre l'accettazione del nuovo socio all'approvazione dell'Assemblea dei soci che delibererà con voto favorevole dei due terzi del capitale sociale;
- o Nel caso in cui l'Assemblea dei soci accertasse l'esistenza dei requisiti e giudicasse l'attività compiuta dal nuovo candidato rispondente alle finalità sociali, esprimerà un giudizio favorevole; in caso contrario, l'assemblea dei soci si esprimerà negativamente motivandone la mancata accettazione. In tale ultima soluzione, entro sessanta giorni dalla delibera di non

accettazione, l'Amministratore unico dovrà fornire al socio alienante indicazioni in merito ad una altro potenziale acquirente che assolve ai requisiti richiesti dal presente statuto e che dichiari la propria disponibilità all'acquisto della quota in base al reale valore della Società al momento dell'alienazione, determinato concordemente dalle parti ovvero affidato, secondo quanto stabilito all'art.32 del presente Statuto, ad un collegio arbitrale; nello stesso termine l'Amministratore unico dovrà dar corso alla procedura di accettazione di cui al precedente punto, ovvero convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per una riduzione del capitale sociale proporzionale alla quota rimasta invenduta.

Articolo 9

Obblighi dei soci

I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale e rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci possono svolgere autonomamente tutte le attività relative allo scopo della Società di cui all'art. 4 del presente Statuto, pur nel rispetto degli obblighi previsti dallo Statuto medesimo.

Articolo 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso od esclusione.

Articolo 11

Decadenza e diritto di recesso

Decade automaticamente il socio che abbia ceduto tutte le sue quote secondo le modalità previste dall'articolo 8 del presente Statuto. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- i. il cambiamento del tipo della società;
- ii. la fusione e la scissione della società;

- iii. la revoca dello stato di liquidazione;
- iv. il trasferimento della sede della società all'estero,
- v. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- vi. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.c.;
- vii. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- viii. la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all' art.2468 C.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.

II diritto di recesso spetta, inoltre, al socio in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo C.c.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

II recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

II recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 12

Esclusione

Su proposta dell'Amministratore unico, l'Assemblea potrà deliberare, con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, l'esclusione del socio che:

- a) non adempia al pagamento della propria quota di capitale;

- b) non rispetti le disposizioni stabilite dal presente statuto e le deliberazioni adottate legalmente dagli organi della società, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;
- c) compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della società.

In riferimento alla lettera a) del presente articolo, il socio inadempiente sarà invitato a mettersi in regola, tramite raccomandata a/r o telegramma. Nel caso in cui il socio risulterà ancora inadempiente, entro un mese dal ricevimento del suddetto invito, potrà procedersi con l'esclusione.

Le deliberazioni in merito all'esclusione o al recesso, accompagnate dalle relative motivazioni, dovranno essere comunicate ai soci interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora, in merito ai provvedimenti suesposti, sorgessero controversie tra il socio e la Società, la risoluzione delle stesse dovrà essere demandata alle decisioni di un Collegio Arbitrale, in osservanza delle modalità stabilite dall'art. 32 del presente Statuto.

Non saranno prese in considerazione le quote possedute dal soci nei cui confronti è proposta la delibera di esclusione, per il computo delle maggioranze precedentemente menzionate.

E' fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del socio inadempiente.

Articolo 13

Conseguenze del recesso o dell'esclusione dei soci

In tutti i casi di recesso volontario o di esclusione previsti dal presente Statuto, la quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri soci.

In caso di recesso per i casi previsti dalla legge o per giusta causa, il valore patrimoniale della quota del socio receduto alla data del recesso verrà allo stesso rimborsata o con una proporzionale riduzione del capitale o con assorbimento della stessa da parte dei restanti soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Articolo 14

Attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare a norma dell'art. 2497 bis c.c. la propria soggezione alla altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante l'iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese.

Articolo 15

Obblighi di riservatezza

La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività da essa svolta, potendo eventualmente, in accordo con i soci o con il terzo che ha commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, salvo diverso accordo scritto, le conoscenze proprie dei soci aderenti alla società e/o di terzi acquisite nello svolgimento delle attività societarie o da queste derivate.

Articolo 16

Organi della società

Gli organi della società sono:

- A. L'assemblea dei Soci;
- B. L'amministratore unico;
- C. Il Presidente dell'Assemblea;
- D. Il collegio sindacale.

Articolo 17

Compiti dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea può essere ordinaria ovvero straordinaria. L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano. Essa delibera l'approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali e del relativo eventuale compenso compatibilmente ai vincoli di bilancio della

Società, nonché su tutto quanto altro viene deferito alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea elegge l'Amministratore unico ed il Presidente della stessa mediante votazione. Ciascun socio può liberamente distribuire i propri voti tra tutti i candidati proposti nel corso dell'Assemblea. Risulta eletto il candidato che abbia raggiunto il maggior numero dei voti.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Assemblea, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Amministratore unico lo ritenga necessario ovvero opportuno.

Articolo 18

Modalità di convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è convocata a cura del Presidente, in esecuzione a conforme delibera dell'Amministratore unico, mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r ovvero telegramma, messaggio telefax ovvero di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali relativamente a tali ultimi due sistemi, dovranno entro la data stabilita dall'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.

Anche in assenza di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente l'amministratore in carica.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Amministratore unico, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio della Provincia di L'Aquila.

Articolo 19

Intervento dei soci e rappresentanza in Assemblea

Soci intervengono all'Assemblea per mezzo del rappresentante legale pro-tempore ovvero a mezzo di persona designata mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Articolo 20

Presidenza dell'Assemblea

La Presidenza dell'Assemblea dei soci compete al Socio nominato Presidente, in caso di sua assenza o impedimento al consigliere più anziano fra quelli presenti.

L'assemblea dei soci nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 21

Quorum deliberativi dell'Assemblea e sistemi di valutazione

L'Assemblea ordinaria dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze di cui ai precedenti articoli in tema di vendita della quota e di esclusione del socio.

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti.

Articolo 22

Amministratore Unico

La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 23

Durata dell'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Cessazione, sostituzione e decadenza dell'Amministratore Unico sono regolate a norma di legge.

Articolo 24

Compiti dell'Amministratore Unico

All'Amministratore Unico spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo a lui deferito tutto ciò che dalla legge e dal presente statuto non sia riservato all'Assemblea.

L'amministratore Unico redige prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale di attività ed aggiorna il programma pluriennale.

L'Amministratore Unico deve inoltre:

- Predisporre, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il bilancio di previsione, sottoponendolo all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- Predisporre nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- Istruire le eventuali domande di ammissione di nuovi soci;
- Gestire le eventuali procedure di alienazione delle quote della società;
- Prendere atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- Proporre, all'Assemblea dei soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del presente statuto e dell'atto costitutivo.

Articolo 25

Compiti del Presidente

Il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea oltre che quando previsto dal codice civile, anche quando richiesto dall'Amministratore unico.

Il Presidente dell'Assemblea deve inoltre:

- Verificare la regolarità della costituzione;
- Accertare l'identità e la legalità dei presenti;
- Regolare lo svolgimento dell'Assemblea;
- Accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 26

Collegio Sindacale

Il Revisore Unico viene nominato dall'Assemblea dei Soci nel rispetto del codice civile.

Il Revisore dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta; la scadenza della carica, coincide sempre con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Articolo 27

Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa corredato della relazione sulla gestione, redatto a cura dell'Amministratore Unico, deve essere depositato nella sede della società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione. Quest'ultima approvazione deve intervenire entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 28

Conferimenti dei soci

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo di amministrazione, versamenti in conto capitale o finanziamenti sia fruttiferi, sia infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio fra il pubblico

ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le somme possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite o trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applicherà la norma di cui all'art. 2467 del Codice civile.

Articolo 29

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, verranno ripartiti fra i soci pro quota.

Articolo 30

Responsabilità verso terzi

Di tutte le obbligazioni assunte, la società risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

Articolo 31

Modifiche statutarie

Le modifiche del presente statuto devono essere predisposte dall'Amministratore Unico e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 32

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, sindaci o revisori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio

arbitrale, composta di tre membri, tutti nominati entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente dal Presidente del Consiglio notarile nel cui distretto ha sede la società.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro tre mesi dalla nomina. Il collegio deciderà in via rituale secondo diritto.

Si applicano, comunque, le disposizioni di cui al D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche del contenuto della clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

Articolo 33

Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle Leggi vigenti in materia. Di questo atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno su fogli sette per ventotto facciate, ho dato lettura alle parti che lo approvano e sottoscrivono alle ore ventuno.

F.to: Pasqualino Del Cimmuto - Giovanni Masciocchi - Ercole Alessandro - Di Cesare Marcello - Giuseppe Venta - Luciano Ippoliti - Vincenzo Ridolfi - Antonio Carrara - Paolo D'Amato - Vittorio Altiero - notaio (sigillo).

La presente copia, composta di sette fogli, è conforme al suo originale, munito delle prescritte firme.

Si rilascia per uso IVA.

Roccaraso, 09/10/2007